GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IMPATTO AMBIENTALE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
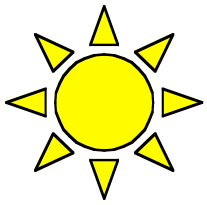 **6.1 Impedire la contaminazione di acqua e cibo con sostanze pericolose.**	6.1.1 Corretto stoccaggio delle sostanze tossiche, da conservare sotto chiave, in locali adeguati o armadietti. 6.1.2 Verificare che i materiali a contatto degli animali (box, recinti, pavimenti, ciotole, cucce...) non contengano sostanze pericolose.	Impedire che contaminino cibo e acqua. Impedire che contaminino l'ambiente. Evitare l'uso accidentale o inappropriato di sostanze pericolose. Ridurre il rischio di contaminazione accidentale.	In ogni fase di soggiorno presso le strutture.	L.R. 34/1993 O.M. 14 gennaio 2010
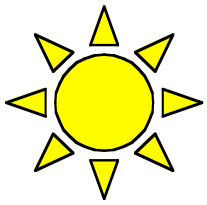 **6.2 Possedere un protocollo per l'adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e delle deiezioni.**	6.2.1 Assicurare il corretto stoccaggio dei rifiuti pericolosi (farmaci, strumenti per interventi terapeutici e/o chirurgici, materiale infetto, contenitori di sostanze pericolose). 6.2.2 Assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi e delle deiezioni.	Limitare l'impatto ambientale. Limitare la dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche e patogeni.	In ogni fase di soggiorno presso le strutture.	D.M. 5 settembre 1994 (Allegato parte I lettera C) D.L.vo 22/1997, Art. 7 D.P.R. 254//2003 D.L.vo 152/2006, Art. 124

GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IMPATTO AMBIENTALE

COMPORTAMENTI NON CORRETTI

PRATICHE CHE L'OPERATORE
NON DEVE
METTERE IN ATTO!

PUNTO 6.1 Impedire la contaminazione di acqua e cibo con sostanze pericolose.
- Lasciare incustoditi i contenitori di sostanze pericolose;
- Conservare sostanze pericolose in contenitori non etichettati e/o non chiusi;
- Utilizzare materiali e vernici la cui sicurezza non sia stata accertata.

PUNTO 6.2 Possedere un protocollo per l'adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e delle deiezioni.
- Smaltimento di rifiuti speciali nei Rifiuti Solidi Urbani;
- Smaltimento di carcasse animali mediante interramento ove non sia consentito;
- Impianti per lo smaltimento delle acque reflue e/o deiezioni non a norma.

Purtroppo gli animali superiori hanno una capacità e una tendenza a combinar disastri direttamente proporzionale alla loro intelligenza.

Konrad Lorenz

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
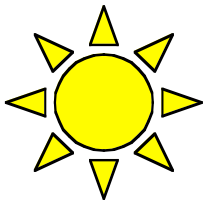 **7.1 Impedire/ prevenire l'ingresso e la diffusione di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali co-terapeuti nelle strutture per la pet-therapy. (Sanità animale e biosicurezza)**	7.1.1 Sottoporre gli animali co-terapeuti a visite sanitarie frequenti da parte del Veterinario curante. 7.1.2 Vaccinare rispettando il programma vaccinale. 7.1.3 Trattare con antiparassitari in maniera ciclica. 7.1.4 Garantire la pulizia e la cura degli animali.	Preservare lo stato di salute degli animali. Prevenire l'insorgenza e la diffusione di malattie trasmissibili all'uomo e ad altri animali co-terapeuti. Garantire adeguate condizioni di Benessere Animale. Cane e gatto terapeuti, per semplicità di trasporto, hanno libero accesso ad ambienti protetti (ospedali, ospizi...). Tutti gli animali co-terapeuti hanno stretti contatti con i pazienti; bambini, anziani e immunodepressi sono i soggetti a maggiore rischio sanitario.	Per tutto il periodo di attività dell'animale.	D.P.R. 320/1954 L.R. 34/1993, Art. 3 D.P.C.M. 28 febbraio 2003 L.R. 11/2010

PET-THERAPY

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
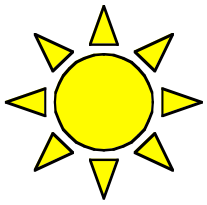 **7.2 Gli animali co-terapeuti non devono essere sottoposti a stress eccessivi. (Benessere Animale)**	7.2.1 Qualora risultasse necessario sottoporre gli animali a visita da parte di un Veterinario comportamentalista.	Preservare lo stato di salute degli animali. Garantire adeguate condizioni di Benessere Animale. Assicurare il rispetto della normativa di settore. Prevenire comportamenti che potrebbero arrecare danno ai pazienti. Prevenire situazioni di stress, che possono arrecare danno alla salute e all'equilibrio psicologico dell'animale. Allontanare dall'attività i soggetti che manifestano "disagio".	Per tutto il periodo di attività dell'animale.	D.P.C.M. 28 febbraio 2003 L.R. 11/2010

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
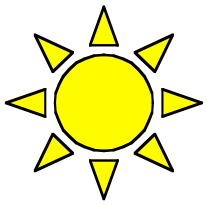 **7.3 Fare ricorso ad animali con caratteristiche di specie ed indole adeguate alle finalità del progetto. (Benessere animale)**	7.3.1 Gli animali destinati a percorsi educativi, attività e terapie assistite, nonché alle pratiche più semplici della pet-therapy (es. scuole-fattoria), devono essere selezionati mediante un test attitudinale.	Conseguire gli obiettivi previsti dal programma mirato al singolo paziente. Garantire adeguate condizioni di Benessere Animale. Prevenire comportamenti che potrebbero arrecare danno ai pazienti. Evitare agli animali disagi inutili, che possano comprometterne lo stato di salute e l'equilibrio psicologico.	Al momento della scelta dell'animale destinato a diventare co-terapeuta.	D.P.C.M. 28 febbraio 2003 L.R. 11/2010
	7.3.2 E' imprescindibile l'utilizzo di un co-terapeuta opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali.	Conseguire gli obiettivi previsti dal programma terapeutico del paziente. Evitare agli animali inutili disagi. Garantire adeguate condizioni di Benessere Animale.	Nelle diverse forme e sedi di applicazione della pet-therapy.	

PET-THERAPY

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
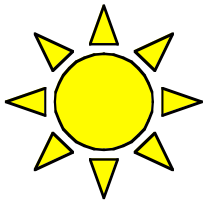 **7.4 Gruppo di lavoro multidisciplinare e qualificato. (Formazione del personale)**	7.4.1 Coinvolgere figure qualificate in funzione della tipologia di progetto. 7.4.2 Avvalersi di professionisti il cui curriculum attesti esperienze professionali documentabili e/o competenze specifiche. 7.4.3 Seguire corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Ministero della Salute e dalla Regione	Preservare lo stato di salute degli animali. Garantire adeguate condizioni di Benessere Animale. Conseguire gli obiettivi previsti dal programma mirato al singolo paziente.	Nelle diverse forme e sedi di applicazione della pet-therapy.	D.P.C.M. 28 febbraio 2003 L.R. 11/2010

COMPORTAMENTI NON CORRETTI

PRATICHE CHE L'OPERATORE
NON DEVE
METTERE IN ATTO!

PUNTO 7.1 Impedire/prevenire l'ingresso e la diffusione di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali co-terapeuti nelle strutture per la pet-therapy. (Sanità animale e biosicurezza)

- Visite sanitarie poco frequenti;
- Tempistica di vaccinazione disattesa;
- Trattamenti antiparassitari non periodici;
- Toelettatura degli animali disattesa.

PUNTO 7.2 Gli animali co-terapeuti non devono essere sottoposti a stress eccessivi. (Benessere Animale) e PUNTO 7.3 Fare ricorso ad animali con caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. (Benessere animale)

- Visite comportamentali assenti o poco frequenti;
- Scelta di animali con caratteristiche inadeguate e scarsa attitudine alle attività di pet-therapy;
- Animali co-terapeuti non adeguatamente educati per il compito da svolgere.

PUNTO 7.4 Gruppo di lavoro multidisciplinare e qualificato. (Formazione del personale)

- Le figure professionali coinvolte non sono sufficientemente preparate o non hanno l'esperienza necessaria;
- Le figure professionali coinvolte non sono sufficientemente qualificate per il tipo di progetto;
- Le figure professionali coinvolte non si avvalgono dei corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Ministero della Salute e dalla Regione.

I cani non mentono su ciò che provano, perché non possono mentire sulle emozioni. Nessuno ha mai visto un cane triste che fingesse di essere felice...

J. Masson

PET-THERAPY
Approfondimenti e normativa vigente.

Destiniamo un paragrafo a parte alla pet-therapy visto il diffuso impiego delle diverse specie animali, il cane in particolare. Quest'ultimo, per natura e dimensioni, ha libero accesso nelle strutture destinate alla terapia assistita ed alle attività assistite con animali.

Strutture destinate alla pratica della pet therapy.

Ospedali, centri di riabilitazione, strutture sanitarie residenziali e semi-residenziali, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.

Art. 3
L.R. 18 febbraio 2010, n. 11

Equipe multi-disciplinare.

Costituita da **figure qualificate** in funzione della tipologia di progetto, il cui curriculum attesti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche.

Nell'equipe è sempre prevista la figura di un **Medico Veterinario** e di un **Operatore** con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento.

E' imprescindibile l'utilizzo di un **co-terapeuta** (animale) opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali.

Art. 3
L.R. 18 febbraio 2010, n. 11

PET-THERAPY
Approfondimenti e normativa vigente

Formazione degli operatori dell'equipe.

La **Regione** promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori, finalizzati a:

- sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali;
- approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto;
- avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare; conoscere le disabilità e gli stati patologici cui la terapia si rivolge.

Art 5,
L.R. 18 febbraio 2010, n. 11

Animali coinvolti nella terapie e nelle attività assistite con animali.

Gli animali prescelti devono:

- presentare caratteristiche di specie ed indole adatte alle finalità del progetto;
- essere mantenuti sotto controllo sanitario;
- essere opportunamente educati se l'attività lo richiede.

Le attività devono svolgersi garantendo sempre il rispetto del Benessere Animale.

Art 6,
L.R. 18 febbraio 2010, n. 11

D.P.C.M.
28 febbraio 2003,
Recepimento dell'accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy.

PET-THERAPY
Approfondimenti e normativa vigente

Commissione per la terapia e le attività assistite.

Nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

- un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
- un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;
- uno psichiatra;
- un neuropsichiatra infantile;
- uno psicologo;
- un terapista della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali;
- un terapista della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy;
- medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy;
- un etologo con competenza in pet therapy;
- medico veterinario zooiatra;
- due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali;
- un addestratore specializzato in attività e terapie assistite con animali.

Art 7,
L.R. 18 febbraio 2010, n. 11

PET-THERAPY
Approfondimenti e normativa vigente

Il **D.P.C.M. 28 febbraio 2003,**
Recepimento dell'accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy,
decreta:

Art 1

- **comma 2a**, assicurare il Benessere degli animali;
- **comma 2b**, evitarne utilizzi riprovevoli,
- **comma 2d**, utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.

Art 7

Il Ministero della Salute promuove programmi di informazione e di educazione [...] per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy.

Art 9

- **comma 1a**, agevolare il contatto delle persone, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverate presso istituiti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali utilizzati per la pet-therapy.
- **comma 1b**, rendere tutti i luoghi pubblici e i mezzi di trasporto accessibili anche ai cani di accompagnamento dei disabili.
- **comma 2**, le Regioni possono promuovere a livello alberghiero, dei maggiori centri turistici, di spiagge e di stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
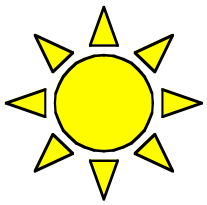 **8.1 I responsabili di allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, gattili, toelettature, negozi e centri di addestramento devono conoscere i propri obblighi e le relative responsabilità.**	8.1.1 Frequentare e promuovere tra i lavoratori i corsi di formazione ed aggiornamento.	Possedere le conoscenze necessarie per potersi adeguare alla normativa.	In ogni fase di lavoro e per tutto il periodo di esercizio dell'attività.	D.G.R. 12 febbraio 2007, 35-5274
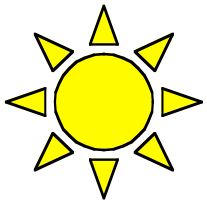 **8.2 I responsabili di allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, gattili, toelettature, negozi e centri di addestramento devono possedere conoscenze di zoologia ed etologia.**	8.2.1 Promuovere la formazione e l'aggiornamento propri e del personale addetto. 8.2.2 Promuovere la conoscenza degli animali e dell'etologia.	Possedere le conoscenze necessarie per potersi adeguare alla normativa. Possedere le conoscenze necessarie per poter garantire il benessere e lo stato di salute degli animali.	In ogni fase di lavoro e per tutto il periodo di esercizio dell'attività.	

FORMAZIONE DEL PERSONALE

COMPORTAMENTI NON CORRETTI

PRATICHE CHE L'OPERATORE
NON DEVE
METTERE IN ATTO!

PUNTO 8.1 I responsabili di allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, gattili, toelettature, negozi e centri di addestramento devono conoscere i propri obblighi e le relative responsabilità.

• Non frequentare e non promuovere tra i lavoratori i corsi di formazione e di aggiornamento. Improvvisare.

PUNTO 8.2 I responsabili di allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, gattili, toelettature, negozi e centri di addestramento devono possedere conoscenze di zoologia ed etologia.

• Mancata e/o insufficiente conoscenza dell'etologia e del benessere animale;
• Mancata promozione della formazione e dell'aggiornamento propri e del personale addetto.

La crudeltà verso gli animali è tirocinio della crudeltà contro gli uomini.

Publio Ovidio Nasone

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Approfondimenti ed aspetti pratici.

CORSI E PROCEDURE

I **Presidi Multizonali** in Piemonte organizzano "***Corsi per Operatori di canili***".

Lo **Sportello Regionale Animali di Affezione di Alessandria** ha messo a punto un "***Protocollo di sicurezza per operatori che effettuano la cattura dei cani***", in cui sono indicate le procedure a cui attenersi.

Nota: in Piemonte per operare le catture dei vaganti è necessario aver superato il "Corso per operatori di canili" ed essere iscritto nel Elenco regionale.

Procedura d'intervento

L'incaricato deve:
- acquisire una copia della "scheda di richiesta intervento";
- dotarsi di telefono aziendale;
- dotarsi dello strumentario necessario;
- dotarsi dei D.P.I. previsti;
- utilizzare un veicolo autorizzato al trasporto di animali vivi e opportunamente attrezzato con gabbie di contenimento per ogni animale;
- contattare il richiedente.

Obiettivi
- Evitare le aggressioni;
- Catturare il cane.

Corso e protocollo insegnano agli accalappiatori ad:
- osservare il comportamento degli animali, per capire se sia normale o meno;
- avvicinarsi all'animale senza incutere paura, mantenendo la calma, tenendo una posizione corretta (approccio laterale, senza fissare il soggetto), restando in silenzio;
- usare i D.P.I.;
- trasferire i cani nei box una volta giunti a destinazione;
- gestire gli aspetti burocratici dell'intervento (corretta compilazione del Modulo di richiesta di intervento).

8.2.2 Promuovere la conoscenza degli animali e dell'etologia.

Per una corretta gestione degli animali, gli operatori devono conoscere i principi generali in materia di "**benessere animale**", al fine di soddisfare le esigenze minime necessarie durante la detenzione:

- il comportamento degli animali (osservandoli ed ispezionandoli almeno due volte al giorno e sorvegliandoli in situazioni critiche);
- le necessità alimentari (distribuendo correttamente gli alimenti e garantendo una continua disponibilità di acqua);
- le esigenze ambientali (allestimento e preparazione dei ricoveri con attenzione ai parametri ambientali).

Conoscere l'**etologia** degli animali cui ci si deve rapportare consente di gestirli in maniera adeguata: con calma, evitando movimenti improvvisi e rumori eccessivi (possibili fonti di stress).

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
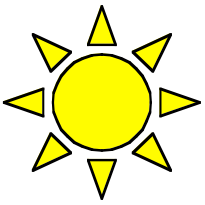 **9.1 I responsabili di allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, gattili, toelettature, negozi e centri di addestramento devono provvedere alla sicurezza degli operatori fornendoli dei DPI e rendendo gli ambienti sicuri.**	9.1.1 Attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 9.1.2 Elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate. 9.1.3 Fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 9.1.4 Accertarsi che la struttura sia a norma di legge (impianto elettrico, idrico e del gas; materiali di costruzione).	Adeguamento alla normativa. Riduzione dei rischi sul lavoro. Salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori sul lavoro.	In ogni fase di lavoro.	D.L.vo 202/2001 D.L.vo 25/2002 D.L.vo 235/2003 D.L.vo 195/2006 D.L.vo 257/2006 L. 123/2007 D.L.vo 257/2007 D.L.vo 81/2008

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
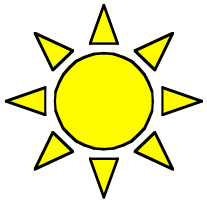 **9.2 I responsabili delle strutture devono garantire l'informazione e la formazione dei dipendenti.**	9.2.1 Frequentare e promuovere corsi di formazione e informazione sulla "Sicurezza negli ambienti di lavoro".	Salvaguardare la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro.	In ogni fase del lavoro.	D.L.vo 202/2001 D.L.vo 25/2002 D.L.vo 235/2003 D.L.vo 195/2006 D.L.vo 257/2006 L. 123/2007 D.L.vo 257/2007 D.L.vo 81/2008
	9.2.2 Frequentare e promuovere corsi di formazione sulla conoscenza etologica.	Prevenire le aggressioni da parte degli animali.	In ogni fase del lavoro.	D.G.R. 12 dicembre 2007, n. 35-5274

COMPORTAMENTI NON CORRETTI

PRATICHE CHE L'OPERATORE
NON DEVE
METTERE IN ATTO!

PUNTO 9.1 I responsabili di allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, gattili, toelettature, negozi e centri di addestramento devono provvedere alla sicurezza degli operatori fornendoli dei DPI e rendendo gli ambienti sicuri.

- Mancanza di protocolli per la prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- Mancanza del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate;
- Non fornire i lavoratori dei Dispositivi di Protezione individuale;
- Ambienti poco sicuri e impianti idraulico ed elettrico non a norma.

PUNTO 9.2 I responsabili delle strutture devono garantire l'informazione e la formazione dei dipendenti.

- Disattendere i corsi per la formazione e informazione sulla "Sicurezza negli ambienti di lavoro";
- Disattendere i corsi di formazione sulla conoscenza etologica.

Pare che il Padre Eterno, per compensare l'uomo delle enormi carenze fisiche nei confronti degli animali, lo abbia dotato della ragione, omettendo però di fornirlo della combinazione per servirsene.

Alessandro Morandotti

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Approfondimento Punto 9.1

I responsabili di allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, gattili, toelettature, negozi e centri di addestramento devono provvedere alla sicurezza degli operatori fornendoli dei DPI e rendendo gli ambienti sicuri.

D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 26

Comma 1: *Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: [...]* ***b)*** *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

Comma 2: *Nell'ipotesi di cui al comma 1,i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

Comma 3: *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera.*

La sicurezza degli operatori e dei volontari nei canili e gattili.

Principali cause di infortunio:

Fattori connessi all'ambiente di lavoro ed alle strutture:
- ***pavimenti*** (scivolamenti)
- ***rifiniture*** (tagli, graffi, escoriazioni)
- ***impianti elettrici*** (folgorazioni)
- ***vie di passaggio*** (cadute, distorsioni)

Rischi connessi all'aggressione da parte degli animali:
- ***morsi***
- ***graffi***

Fare riferimento agli approfondimenti di
"Formazione del personale: Corsi e procedure".

RISCHIO BIOLOGICO

L'**agente biologico** è un qualsiasi microrganismo di natura batterica, virale, micotica e parassitaria che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni" (**D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626**).

Secondo il D.L.vo 626/1994 gli **AGENTI BIOLOGICI** possono essere ripartiti in:

• **AGENTI DI GRUPPO 1**:
presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

• **AGENTI DI GRUPPO 2**:
possono causare malattie nell'uomo e costituire un rischio per i lavoratori; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche;
(es. Clostridium, Enterococcus spp., Klebsiella pneumonite, Leptospira interrogans, Salmonella paratyphi, Staphilococcus spp., Streptococcus spp., Vibrio spp., Pseudomonas spp., Adenovirus, Candida spp,, Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia)

• **AGENTI DI GRUPPO 3**:
possono causare malattie gravi nell'uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche;
(*es. Escherichia, Brucelle, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Virus dell'epatite B e C, Virus della rabbia, Echinococcus spp., Entamoeba istolitica, Tenie spp.)*

• **AGENTI DI GRUPPO 4**:
possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori e possono presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche e terapeutiche;
(es. Morbillivirus equino)

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Approfondimento Punto 9.1.1

Attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

SORGENTI DI RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

- Acque di scarico
- Rifiuti
- Derivati di origine animale (pelo, cuoio, pelle, lana...)
- Materiali naturali o di natura organica: terra, argilla, derivati da piante (fieno, paglia, cotone)

QUALI CONSEGUENZE SULLA SALUTE?

- Infezioni (zoonosi)
- Allergie scatenate dall'esposizione a muffe, polveri di natura organica, enzimi ed acari
- Avvelenamento o effetti tossicogeni

FIGURE PROFESSIONALI ESPOSTE A RISCHIO BIOLOGICO IN AMBIENTE NON SANITARIO

- Allevatori
- Addetti al commercio, alla cura ed al trasporto degli animali
- Veterinari

ZOONOSI
Malattie trasmissibili dall'animale all'uomo

Vie di contagio:
- morsi, graffi di animali infetti;
- contatto con sangue e/o altri liquidi biologici (es. saliva, urine) di animali infetti;
- la puntura di insetti (zecche, pulci) che trasportano i microrganismi dall'animale infetto all'uomo;
- ingestione di alimenti e bevande (latte, uova, carni) provenienti da animali infetti;
- contatto con deiezioni, liquami delle fosse biologiche e letame di animali infetti.

Cosa proteggere:
- mani
- occhi
- vie respiratorie.

Come proteggere:
- **guanti:** l'uso riduce il rischio di trasmissione dell'infezione da un soggetto all'altro e da oggetti e/o strumenti contaminati alle persone;
- **occhiali protettivi con mascherina avvolgente o visiera:** le mucose degli occhi rappresentano una potenziale via di ingresso per i microorganismi.

Dopo l'uso i **D.P.I.** devono essere adeguatamente lavati e disinfettati all'interno dell'azienda e riposti in armadi deputati alla loro conservazione. Quelli in materiale monouso devono essere smaltiti secondo le procedure previste.

RISCHIO CHIMICO

Deriva dall'utilizzo di **prodotti per la detersione e disinfezione** di ambienti ed attrezzature, che possono avere azione tossica, sensibilizzante, irritante, corrosiva e inquinante.

DPI:
- maschere
- occhiali
- guanti
- grembiuli

Schede di sicurezza:
- molto più dettagliate delle etichette;
- rivolte all'utilizzatore;
- finalizzate alla protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro ed alla protezione dell'ambiente.

Etichettatura delle sostanze tossiche:
(Legge 256/1974; D.M. 28 gennaio 1992; D.L.vo 52/1997):
- Simboli di pericolo su sfondo arancione;
- Frasi di rischio (frasi R) precisano la natura dei rischi;
- Consigli di prudenza (frasi S) forniscono indicazioni sulla manipolazione in sicurezza;
- Indicazioni sul prodotto (sostanza chimica, quantità, concentrazione...) e sul produttore.

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

MISURE PREVENTIVE

Prevenzione collettiva:
interventi strutturali, quali adeguamento degli impianti elettrici, delle pavimentazioni di gabbie e vie di passaggio.

Misure igieniche:
adeguati metodi e materiali per la pulizia.

Organizzazione del lavoro:
ripartire la sequenza delle attività in fasi e seguirle rigorosamente;
le schede esplicative possono risultare utili.

Formazione/Informazione del personale:
frequenza di corsi per operatori su:
- come prevenire i diversi rischi;
- come fronteggiare i diversi rischi;
- utilizzo consono dei D.P.I..

Attenersi a rigorose procedure
per lo svolgimento dell'attività:
- in gabbie/box;
- nelle aree di passaggio;
- nelle aree di sgambamento;
- nelle aree verdi.

D.P.I.

D.P.I.

Visiera protettiva con calotta

Frustone accalappiacani flessibile

Guanti antimorso

Frustone accalappiacani rigido

Manica antimorso

Rete cattura-animali

Gabbia trappola

ELENCO NORMATIVA

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria.

Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, Tutela e controllo degli animali da affezione.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4359 del 11 novembre 1993, Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "tutela e controllo degli animali da affezione".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Regolamento CE n. 998/2003 del 26 maggio 2003, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Legge Regionale 19 luglio 2004, **n. 18,** Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).

Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Legge Regionale 4 luglio 2005, n.9, Modifiche alla legge regionale 2004, n.18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20).

Regolamento CE n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sotttoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
Legge Regionale 4 novembre 2009, n. 27, Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

Regolamento UE n. 388/2010 della Commissione del 6 maggio 2010, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CE n. 998/03 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale.

Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2010, Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

BENESSERE

Dichiarazione universale dei diritti degli animali, UNESCO, Parigi 15 ottobre 1978.

Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, Tutela e controllo degli animali da affezione.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 6 febbraio 2003, Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento d
egli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Decisione 2004/544/CE del Consiglio, del 21 giugno 2004, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 220, Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, **n. 151,** Disposizioni sanzionatorie per la violazione della disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni collegate.

Determina Dirigenziale n. 168 del 29 novembre 2007, Linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione destinati a guardiani e conducenti, in applicazione del regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni collegate.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 20 marzo 2008, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi.

Live animal regulamentations (LAR) Manual, **IATA** (International Air Transport Association).

Legge Regionale 4 novembre 2009, n. 27, Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

Legge 29 luglio 2010, n. 120, Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Legge 4 Novembre 2010, n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

ALIMENTAZIONE

Regolamento CE n. 183/2005 della Commissione Europea del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.

Regolamento CE n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sotttoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

FARMACO VETERINARIO

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria.

Decreto Legislativo 27 gennaio 92, n. 119, Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193, Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.

Decreto Legislativo 24 luglio 2007, n. 143, Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE.

GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IMPATTO AMBIENTALE

Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, Tutela e controllo degli animali da affezione.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

Ordinanza 14 gennaio 2010 del Ministero della Salute, Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconi avvelenati.

PET-THERAPY

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria.

Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, Tutela e controllo degli animali da affezione.

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 6 febbraio 2003, Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 11, Norme in materia di pet-therapy: terapia assistita con animali e attività assistita con animali.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Delibera della Giunta Regionale 12 febbraio 2007, n. 35-5274, Recepimento del DPCM 28 febbraio 2003, recante "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy".

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Legge 29 maggio 1974, n. 256, Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n. 202, Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235, Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

LEGENDA

Abbreviazioni	*Testo legislativo*
D.G.R.	Deliberazione della Giunta Regionale
D.D.	Determinazione dirigenziale
Dec.	Decisione
Dir.	Direttiva
D.L.	Decreto Legge
D.L.vo	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
L.	Legge
L.R.	Legge Regionale
O.M.	Ordinanza Ministeriale
Reg.	Regolamento
R.D.	Regio Decreto
R.P.V.	Regolamento di Polizia Veterinaria
T.U.L.S.	Testo Unico Leggi Sanitarie

BIBLIOGRAFIA

ASL Pavia Dipartimento di Prevenzione Veterinaria - "Protocollo per le adozioni" - web: *http://www.asl.pavia.it*. **(BA)**

Comune di Rimini - "Individuazione dei rischi e misure adottate per eliminare le interferenze. Servizio di reperibilità per cani incidentati, in precarie condizioni di benessere randagi o vaganti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità" - web: *http://www.comune.rimini.it*. **(FP)**

FNOVI & ENPAV - "La tutela del benessere del cane e del gatto" - "30 giorni"; anno 3, n. 8, agosto 2010; Corso FAD. **(BA)**

Fossati Paola - "Reati di maltrattamento: basi giuridiche, fattispecie, ruolo e responsabilità del medico veterinario" - FNOVI & ENPAV: "30 giorni"; anno 3, n. 8, agosto 2010; Corso FAD "La tutela del benessere del cane e del gatto"; 7-14. **(BA)**

Lombardi Guerino - "Le cinque libertà" - FNOVI & ENPAV: "30 giorni"; anno 3, n. 8, agosto 2010; Corso FAD "La tutela del benessere del cane e del gatto"; 24-26. **(BA)**

Marchesini Roberto - "Il canile come presidio zooantropologico. Da struttura problema a centro di valorizzazione del rapporto con il cane" - Edizioni Medico Scientifiche (2007). **(BA)**

Matassa Rosalba - "Cenni e analisi delle principali leggi e relative criticità" - FNOVI & ENPAV: "30 giorni"; anno 3, n. 8, agosto 2010; Corso FAD "La tutela del benessere del cane e del gatto"; 15-20. **(BA)**

Matassa Rosalba - "Linee guida per la corretta gestione dei canili e delle strutture rifugio" --FNOVI & ENPAV: "30 giorni"; anno 3, n. 8, agosto 2010; Corso FAD "La tutela del benessere del cane e del gatto"; 21-23. **(BA)**

Regione Lombardia, AIVEMP & SISCA - "Canile e gattile: indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali" Formazione specialistica di rilevanza europea in area medico-veterinaria; Cremona, 9-11 aprile 2008. **(BA)**

Regione Piemonte - "Benessere animale e prevenzione del randagismo - Manuale per gli operatori dei canili" - web: *http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpb/animale/materiale.htm*. **(SA e B)**

Regione Piemonte - "Gli animali nelle nostre città" - web: *http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpb/animale/materiale.htm*. **(SA e B)**

Regione Piemonte - "I canili del Piemonte: guida per i servizi di custodia, ricerca ed affidamento dei cani smarriti e randagi" - web: *http://www.regione.piemonte.it/sanita/pubblicazioni.html*. **(SA e B)**

Regione Piemonte - “Le attività e terapie assistite con animali in Piemonte (attività assistite con animali, terapie assistite con animali ed educazione con l’ausilio degli animali” - web: *http://www.regione.piemonte.it/sanita/pubblicazioni.html*. **(PT)**

Regione Piemonte & Servizi Veterinari delle ASL Piemontesi - “Manuale di buone pratiche per l’allevamento” - Bovini / Suini - web: *http://www.regione.piemonte.it/sanita/pubblicazioni.html*.

Regione Piemonte & ASL Alessandria: Sportello Regionale Animali d’ Affezione - “Protocollo di sicurezza per operatori che effettuano la cattura dei cani”. **(FP)**

Sapino Mario - “Il trasporto dei cani e dei gatti: scopo commerciale e non commerciale” - FNOVI & ENPAV: “30 giorni”; anno 3, n. 8, agosto 2010; Corso FAD “La tutela del benessere del cane e del gatto”; 56-61. **(BA)**

Tomei Francesco, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - “Opuscolo informativo-formativo per i lavoratori esposti ad agenti biologici in ambiente non sanitario”. **(SAL)**